



COMUNE DI ARCORE
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____

INDICE

ART.1 - ISTITUZIONE E FINALITA'	2
ART.2 - COMPOSIZIONE	2
ART.3 - NOMINA	2
ART.4 - DURATA	2
ART.5 - CONVOCAZIONI	2
ART.6 - FUNZIONAMENTO	3

ART.1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

1. E' istituita presso il Comune di Arcore la Consulta Comunale per il commercio e l'artigianato.
2. La Consulta, quale organismo di partecipazione, collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del commercio e dell'artigianato.

ART.2 - COMPOSIZIONE

1. La Consulta è così composta:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato;
 - 3 rappresentanti per il commercio in sede fissa, designati dall' associazione di categoria;
 - 1 rappresentante degli albergatori designato dall' associazione di categoria;
 - 1 rappresentante degli artigiani designato dall' associazione di categoria;
 - 1 rappresentante dei pubblici esercizi, designati dalle organizzazioni locali di categoria;
 - 1 rappresentante per il commercio su area pubblica designato dalle associazioni di categoria;
 - 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale;
 - 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello locale.
 - 1 rappresentante del commercio per ogni frazione, designato dal rispettivo comitato di frazione.

ART.3 - NOMINA

1. Alle Associazioni di cui all'art.1 viene richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti.
A tale adempimento le stesse provvedono entro il termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di designazione.
In caso di mancata designazione, provvederà il Sindaco, rispettando la caratteristica di rappresentanza del componente non designato.
2. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti su segnalazione della Associazione rappresentata.
3. E' data facoltà alle Associazioni designanti di comunicare la sostituzione del componente precedentemente designato.
4. Ai componenti della consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, non trattandosi di commissione consiliare o comunale prevista per legge o ritenuta indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 96 del D. lgs. n. 267/2000.

ART.4 - DURATA

1. La Consulta è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica sino alla successiva elezione del Consiglio Comunale.

ART.5 - CONVOCAZIONI

1. La Consulta è convocata dal Presidente: l'avviso della riunione, con l'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti effettivi (e per conoscenza ai supplenti) almeno otto giorni prima della riunione. In casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo fax almeno due giorni prima della seduta.

2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma oppure per richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Consulta.

ART.6 - FUNZIONAMENTO

1. La riunione della Consulta è valida se interviene la metà dei componenti in prima convocazione.
2. I componenti effettivi assenti, sono sostituiti dai loro supplenti.
3. I componenti della Consulta, che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti e sostituiti con le modalità di cui all'art.3.
4. Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza.
5. Qualora una delle sedute della Consulta, sia andata deserta per mancanza del numero legale, la stessa potrà essere riconvocata in seconda convocazione.
6. Per le sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
7. Il verbale della Consulta, redatto da un dipendente del Comune, dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti al termine della seduta.
8. Alle riunioni della Consulta, possono essere invitati a partecipare e relazionare, su invito del Presidente, esperti o tecnici del settore, Rappresentanti di altri enti pubblici e/o Associazioni.

ART.7 - PARERI

1. Oltre alle funzioni di cui all'art.1, la Consulta esprime pareri sui seguenti temi:
 - a) atti di programmazione e regolamentazione dei settori del commercio e dell'artigianato;
 - b) valutazione di progetti di studio e di ricerca da svolgersi all'intero e all'esterno del Comune, su competenze in materia di commercio ed artigianato;
 - c) problematiche relative al commercio e l'artigianato.
2. I pareri - ai sensi dell'art. 60, comma 2, dello Statuto Comunale - sono obbligatori sulle materie di competenza ma non vincolanti per l'Amministrazione Comunale.